



COMUNE DI DRAGONI

Provincia di Caserta

Prot. N. _____ del _____

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 Data 27/09/2002	OGGETTO: Adozione regolamento TARSU - Provvedimenti.
--	--

L'anno Duemiladue, il giorno Ventisette del mese di Settembre, alle ore 19.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/09/2002 prot. n.5634, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PAGLIARO	Bruno Carmine	X		RICCIO	Carlo	X	
NOCERA	Antimo	X		MIRANDA	Giulio	X	
PANELLA	Raffaele		X	PACELLI	Nicola	X	
PIUCCI	Pierino R.	X		ROSSI	Romualdo		X
CAPPARELLA	Remo	X		DEL GIUDICE	Nicola		X
ITALIANO	Giovanni	X		DE PASQUALE	Pasquale	X	
DI BERNARDO	Anna		X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 9.

Assenti n. 4 ..

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Bruno Carmine PAGLIARO nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale signor dott. Antonio COMPAGNONE

La seduta è PUBBLICA

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

U RELAZIONE del Sindaco che propone di adottare l'allegato regolamento costituito da n. 40 articoli, con il quale il servizio di accertamento del tributo è stato affidato all'esterno a società specializzate, con risultati positivi e cadrà il 31.12.2002
l'uso

PROPONE

1. di adottare il regolamento in oggetto e revocare il precedente;
2. di affidare in concessione, a ditta esterna iscritta ad apposito albo di cui all'art. 53 del D.lgs.446/97, la gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione della Tariffa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA

la proposta del sig.Sindaco, in qualità di relatore

CONSIDERATO

1. che l'art.3 del proprio regolamento delle Entrate prevede che la gestione delle stesse, possa essere condotta, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 27, 30, 31, 32 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 lett. c), del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, lettera e) del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R: 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. che la forma di gestione prescelta, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. che il Comune, intende dare una soluzione complessiva all'annoso problema dell'accertamento dei soggetti obbligati al pagamento dei corrispettivi dei tributi sopra indicati, anche e soprattutto al fine di ottimizzare l'azione amministrativa indirizzata al recupero delle sacche di evasione;
4. che le suddette attività devono essere svolte con l'ausilio delle moderne tecnologie di automazione gestionale oggi disponibili sul mercato, in maniera da elevare, senza aggravio di costi, la qualità delle prestazioni;
5. che l'evidente carenza di personale, di strutture ed attrezzature tecniche idonee, non rende economicamente conveniente per l'Ente una gestione diretta dei suddetti servizi;
6. che risulta, pertanto, opportuno affidare a terzi i servizi medesimi per garantire agli utenti standard qualitativi adeguati a dimostrare l'utile, economica e corretta destinazione dei mezzi finanziari dagli stessi corrisposti per fruire di servizi pubblici efficienti e rispondenti alle esigenze quotidiane;

ACQUISITI

- i pareri di cui all'art.49 T.U.L.C.P. 267/2000

VISTO

- il seguente risultato della votazione sull'adozione del regolamento

PRESENTI	n.9
VOTANTI	n.9
ASTENUTI	n.1(DE PASQUALE)
Voti favorevoli	n.8
Voti contrari	n.=

le modalità di affidamento, si ottiene il seguente esito

Voti favorevoli	n.7
Voti contrari	n.1(PACELLI)
Astenuti	n.1(DE PASQUALE)

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento relativo alla TARSU costituito da n. 48 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di affidare in concessione, a ditta esterna iscritta ad apposito albo di cui all'art. 53 del D.lgs.446/97, la gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
3. di incaricare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.192 del T.U.L.P 267/2000, della predisposizione degli atti necessari, da adottare con unica determina, all'esperimento della procedura concorsuale, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore e di predisporre, pertanto, il relativo:
 - **AVVISO DI GARA**
 - **CAPITOLATO D'ONERI**
 - **SCHEMA DI CONTRATTO**
4. revocare l'atto C.C. nr. 32/99 integrato con l'atto C.C. n. 46/99

COMUNE DI DRAGONI
Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C.

OGGETTO: Adozione nuovo Regolamento relativo alla TAR SU.

**RELAZIONE DELL' AREA
TRIBUTI E AFFARI SOCIALI**

Art. 49 del D. Lgs 267/00, si esprime parere:

favorevole

;

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra SGAMBATO Stefania

Dragonì li

Comune di Dragoni

Provincia di Caserta

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

Comune di Dragoni

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI		CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO	
1	Oggetto del regolamento	26	Il funzionario responsabile
2	Ambito di applicazione - Limite temporale	27	Sanzioni
3	Gestione del servizio	28	Lotta all'evasione
CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO		CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO	
4	Zone di applicazione	29	Compenso incentivante al personale addetto
5	Presupposto della tassa	30	Utilizzazione del fondo
6	Esclusioni	CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	
7	Soggetti passivi	31	Principi generali
8	Locali in multiproprietà	32	Informazione del contribuente
9	Locali ed aree tassabili	33	Conoscenza degli atti e semplificazione
10	Locali ed aree non utilizzate	34	Motivazione degli atti
11	Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche	35	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente
CAPO III - TARIFFAZIONE		36	Interpello del contribuente
12	Obbligazione tributaria	CAPO VIII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
13	Riduzioni di tariffe	37	Accertamento con adesione
14	Agevolazioni	38	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
15	Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi	39	Procedura per l'accertamento con adesione
16	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	40	Atto di accertamento con adesione
17	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	41	Adempimenti successivi
18	Gettito del tributo	42	Perfezionamento della definizione
19	Tariffe	CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI	
20	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	43	Disposizioni finali
21	Tassa giornaliera di smaltimento	44	Pubblicità del regolamento
CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI		45	Entrata in vigore del regolamento
22	Denunce	46	Casi non previsti dal presente regolamento
23	Denuncia di variazione	47	Rinvio dinamico
24	Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni	48	Tutela dei dati personali
25	Modalità dei rimborsi		

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.

2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente alle applicazioni, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni potrà essere gestito :

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il Comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

4. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere *b* o *c* del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

5. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 4 ZONE DI APPLICAZIONE

(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993.

**ART. 5
PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

(Art. 62, commi 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.

2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

misura della riduzione

70%

distanza dal contenitore più vicino

più di 400 m.

**ART. 6
ESCLUSIONI**

(Art. 62, comma 2 del D.Lgs n. 507/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono comunque soggetti a tassa:

a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;

b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, salvo il disposto di cui al successivo art. 8, comma 2.

**ART. 7
SOGGETTI PASSIVI**
(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per i periodi inferiori a 4 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 8
LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ
(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C., che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condomini da 2 a 4 alloggi;
- del 07 % per i condomini da 5 a 10 alloggi;
- del 04 % per i condomini da 11 ed oltre.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 9
LOCALI ED AREE TASSABILI
(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici -comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le

sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

3. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta all'80%, tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

X
RIFIUTI
SPECIAC
DESTINA
AL RIUTILIZZO

4. I locali e le aree tassabili sono classificabili nelle seguenti categorie, secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A :

- 1) musei, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
- 2) scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 3) sale teatrali e cinematografiche, sale da giochi, palestre;
- 4) autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

CATEGORIA B:

- 1) attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autorimesse;
- 2) campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi divertimento;

CATEGORIA C:

- 1) abitazioni private;
- 2) attività ricettivo alberghiere;
- 3) collegi, case di vacanza, convivenze;

CATEGORIA D:

- 1) attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti;
- 2) circoli sportivi e ricreativi;

CATEGORIA E:

- 1) attività di produzioni artigianale o industriale;
- 2) attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
- 3) attività artigianali di servizio;

CATEGORIA F:

- 1) pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast food,

26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

Infine,

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

CAPO III - TARIFFAZIONE

ART. 12

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

(Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 13

RIDUZIONI DI TARIFFE

(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	Massima riducibilità prevista dal decreto
1	Abitazioni con unico occupante	30	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	30	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	30	1/3
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	30	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.	30	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni

REGOLAMENTO
dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:

- a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

6. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 14 AGEVOLAZIONI

(Art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal Servizio Sociale comunale;

b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;

c) i locali ed aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo a ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 15 RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

(Art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)

condizioni: < ① A discarzione
② Rifiuti urbani
L ✓

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, previa verifica e valutazione dell'effettivo vantaggio per il servizio stesso da parte del competente ufficio tributi o equivalente, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

a) nel caso in cui siano documentate spese annue, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività o un'analogo diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una diminuzione della relativa tariffa unitaria pari al 30 %;

b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 20 %.

2. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

ART. 16

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'Ufficio Tributi, alla restituzione o allo sgravio, da parte del Comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 17

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione o allo sgravio, da parte del Comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio.

ART. 18

GETTITO DEL TRIBUTO

(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.

3. Ai fini della determinazione del costo dei servizi viene considerata, in virtù del combinato disposto dell'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

ART. 19

TARIFFE

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel territorio di questo Comune continuano ad applicarsi, sino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998.

SUPERFICIE SU CUI VI È UNA CONTESTUALE
PRODUZIONE DI

ART. 20

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

(Art. 62, c. 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993)

RIFIUTI URBANI - RIF. ASSIM.
" SPECIALI - RIF. SPECI
NON ASSI
ASSI

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
- lavanderie a secco, tintorie non industriali.....	10 %
- laboratori fotografici, eliografie.....	10 %
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante...	10 %
- gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici.....	10 %
- laboratori di analisi.....	10%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi.....	10 %
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafiche....	10 %

Categorie 9 [10% delle tariffe ordinarie]

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 21

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50 %, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

ART. 22 DENUNCE

(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

ART. 23

DENUNCIA DI VARIAZIONE

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia di cui all'art. 25, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

ART. 24

RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI ALTERNATIVI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la riscossione del Tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni avviene col sistema della autotassazione, con le modalità indicate nei commi seguenti.

- 1) Il contribuente eseguirà, in autotassazione, il versamento in n. 4 rate di uguale importo scadenti il:
 - 31 marzo;
 - 30 giugno;
 - 30 settembre;
 - 31 dicembre;di ogni anno, il tributo dovuto per l'anno in corso.
- 2) Il tributo dovrà essere liquidato nell'importo determinato sulla base delle superfici tassabili in atto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo stesso. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in corso d'anno, saranno conguagliate in sede di versamento delle rate successive alle variazioni stesse.
- 3) I soggetti obbligati eseguiranno i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al Comune, tramite:
 - a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.
- 4) Il Comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:
 - con i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53 del D.Lgs. 446/97.
- 5) Il contribuente ha la facoltà di versare il tributo in unica soluzione, alla prima scadenza utile.

La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. A tali fini l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

ART. 25
MODALITÀ DEI RIMBORSI

(Artt. 59 e 75 del D.Lgs. n. 507/1995)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. I rimborsi, spettanti al contribuente, delle somme erroneamente versate in eccedenza, vengono disposte con provvedimento del funzionario responsabile nei termini previsti dall'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 26
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 27
SANZIONI

(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per le seguenti infrazioni:

a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;

b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;

c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;

d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3/bis, del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507; trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

4. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

5. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

6. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente regolamento.

7. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, rispetto alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.

ART. 28
LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 25 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";

2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In

apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

- 3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

ART. 29

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

1. In relazione alla potestà regolamentare stabilita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 5% delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazioni della tassa ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

ART. 30

UTILIZZAZIONE DEL FONDO

1. Le somme di cui al precedente art. 28, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:

il 5% e il 10%;

b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra:

il 5% e il 10%;

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra: il 5% e il 10%;

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

ART. 31

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

ART. 32
INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

ART. 33
CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

ART. 34
MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

ART. 35
TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 36
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del Comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VIII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 37
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui al precedente art. 28.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ART. 38
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

ART. 39
PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 37 e 38 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le superfici cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. La superficie definita vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali o aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali o aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

ART. 40
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta a un quarto.

ART. 41
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito in numero 2 (due) rate trimestrali dalla redazione dell'atto di cui al precedente art. 40 con le modalità di cui al precedente art. 24.
2. Le somme dovute, a richiesta del contribuente, possono essere ulteriormente rateizzate in un massimo di numero 2 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

ART. 42
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 41, comma 1, con l'ulteriore sottoscrizione di cui al successivo comma 2.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

ART. 44
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 45
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nell'art. 62 del vigente T.U. della Legge Comunale e Provinciale, entra immediatamente in vigore.

ART. 46
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) i regolamenti nazionali e regionali e comunali.

ART. 47
RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.


ART. 48
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del
... con atto n.....;
- 2) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.)
nella
seduta del n.....;
- 3) È stato ripubblicato all'albo pretorio comunale, unitamente alla decisione del Co.Re.Co.
prima richiamata, dal al.....
....., per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo
pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 4) È entrato in vigore il
- 5) È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 68, comma 3, del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con lettera n. in data

Data.....



Il Segretario Comunale

.....

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to.....

F.to.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTAZIONE

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n., in data, in quanto richiesto dalla Giunta comunale (art. 127, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;


avendo l'organo di controllo, con nota n., in data, comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

essendo stati trasmessi, in data, i chiarimenti richiesti dal Co. Re. Co. in data (art. 133, c. 2, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

E' divenuta esecutiva il giorno

Dalla Residenza comunale, li



Il Funzionario Responsabile

.....

Il sottoscritto attesta:

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 07.01.2002 al 22.01.2002 al n. 332.....;

Dalla Residenza comunale, li 07.01.2002

L'Incaricato del Servizio

IL MESSO COMUNALE INCARICATO

Iannacone Antonio

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 07.01.2002

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sara Stefania Scambato

.....